



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PADOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PAULETTO	LIVIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	RADO	SILVIA	Relatore
<input type="checkbox"/>	DESTRO	DELFINO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1/12

UDIENZA DEL

22/05/2012 ore 15:00

SENTENZA

N°

87

PRONUNCIATA IL:

22-5-2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

25 GIU 2012

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
Maria Serena DI GIACOMO

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1/12
depositato il 02/01/2012

- avverso FERMO AMMINISTRATIVO n° [REDACTED]
- avverso FERMO AMMINISTRATIVO n° [REDACTED]
CONTRIB.INPS
- avverso FERMO AMMINISTRATIVO n° [REDACTED] ASSENTE 2002
CONTRIB.INPS
- avverso FERMO AMMINISTRATIVO n° [REDACTED] ASSENTE 2003
CONTRIB.INPS
- avverso FERMO AMMINISTRATIVO n° [REDACTED] ASSENTE 2004
CONTRIB.INPS

contro: AGENTE DI RISCOSSIONE PADOVA EQUITALIA NORD S.P.A.

difeso da:

PEZZOTTA AVV. MARINA
VIA TOMMASEO, 72 35131 PADOVA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

AVV.MOLTENI ROBERTO
C/O VETTORATO MASSIMO
GALL.TRIESTE, 5 35121 PADOVA PD



COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI PADOVA
E' COPIA AUTENTICA

Padova, li - 3 LUG 2012

IL SEGRETARIO DI SEZIONE

Maria Serena DI GIACOMO

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato [redacted] impugna due provvedimenti di fermo amministrativo sull'autovettura di proprietà, disposti ex art.86 del D.P.R.n.602/73, in data 9.3.2007 per l'importo di €. 56.488,92 ed in data 18.10.2007 per l'importo di €.1.687,18.

La ricorrente lamenta l'illegittimità dei provvedimenti;

- 1) per mancata notifica della lettera di "preavviso", contenente l'avvertimento della possibilità di proporre ricorso e del nominativo del responsabile del procedimento;
- 2) per mancata notifica dell'intimazione di pagamento e per nullità o inesistenza della notifica delle cartelle, in quanto effettuata a mezzo posta e per mancata dimostrazione della natura tributaria dei crediti da cui è scaturito il fermo;
- 3) per infondatezza nel merito, risultando la cartella n. [redacted], relativa al fermo iscritto in data 9.03.2007, sgravata.

Si costituiva il concessionario della riscossione eccependo la tardività della proposizione del ricorso per violazione del termine previsto dall'art.21, 1°c. del D.lgs.n. 546/92, e per l'inammissibilità dello stesso relativamente a crediti di natura non tributaria, per difetto di giurisdizione del giudice adito.

Quanto ai debiti di natura tributaria osserva che la relativa cartella risulta sgravata.

Con successiva memoria la parte ricorrente ribadisce le censure già formulate in ricorso ed insiste sulla competenza del giudice adito.

La controversia viene discussa in pubblica udienza alla presenza di entrambe le parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato solo in parte.

Occorre anzitutto ricordare che, secondo il consolidato orientamento della Corte Costituzionale, ^{giurisprudenza} anche recentemente con sent.n. 130/2008 del 14.5.2008, l'attribuzione alla Giurisdizione Tributaria di controversie non aventi natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire Giudici Speciali.

Una interpretazione conforme ai dettati costituzionali porta quindi ad escludere che la modifica all'art.19, introdotta con il D.L.n.223/06, convertito in L.n. 248/06, che ha inserito tra gli atti impugnabili avanti alla C.T. anche il fermo di beni mobili registrati di cui all'art.86 del D.P.R. 602/73, abbia potuto estendere la giurisdizione delle C.T. a tutte le controversie aventi ad oggetto un provvedimento di fermo.

Deve pertanto correttamente concludersi che la giurisdizione, in materia di fermo amministrativo è stata devoluta alla competenza delle Commissioni Tributarie solo nel caso in cui detto provvedimento sia correlato ad iscrizioni a ruolo aventi natura tributaria. (vedi in tal senso Cass. Civ. SS.UU.n.14831/08 - n. 5286/09 - N.7034/09 - Comm. Trib. Reg. Lazio Roma Sez.X -25.3.2010; Sez.XXVI- 22.02.2010, osservando peraltro come la massima relativa alla sentenza Cass. SS.UU.n. 3171/2008, citata dalla ricorrente, appaia non pertinente, riguardando fattispecie di sanzioni amministrative irrogate dall'Amministrazione Finanziaria).

Ciò premesso a fronte delle eccezioni di mancata notifica delle lettere di "preavviso" del fermo, formulate dalla ricorrente, l'Ente Concessionario della Riscossione relativamente al fermo iscritto in data 9.3.2007, quale risultante dalla visura del P.R.A agli atti, non ha prodotto in giudizio copia alcuna dell'atto, limitandosi a depositare unicamente A.R., che in quanto tale appare del tutto inidoneo a dare dimostrazione del contenuto del provvedimento notificato, con la conseguenza che non appare possibile conoscere il titolo, il quantum né la natura delle somme dovute.

Sul punto la ricorrente ha eccepito l'inesistenza di parte del debito, avente natura fiscale, circostanza ammessa da Equitalia Nord s.p.a, che ha anche esplicitamente riconosciuto che il preavviso notificato si riferisce anche a cartella di pagamento avente per oggetto somme iscritte a ruolo a favore dell'Agenda delle Entrate a titolo di Irpef.

Il provvedimento di fermo, iscritto in data 9.3.2007, deve pertanto essere annullato in quanto da un lato parte resistente non ha provato l'avvenuta notifica del "preavviso" né che le somme ancora dovute hanno natura non tributaria come prospettato, dall'altro ha riconosciuto l'intervenuto parziale sgravio delle somme di natura tributaria.

Quanto invece al fermo iscritto in data 18.10.2007 il Concessionario ha prodotto la lettera di "preavviso" datata 15.3.07, riferita a somme iscritte a ruolo con la cartella n. [REDACTED] e dovute all'INPS a titolo di contributi previdenziali, come esplicitamente indicato nell'atto e provato anche dagli estratti di ruolo prodotti.

Per tale fermo, trattandosi di debiti di natura non tributaria, il giudice adito deve dichiararsi sfornito del potere di decidere, essendo la controversia devoluta dall'ordinamento al giudice ordinario competente.

Tali conclusioni rendono superfluo l'esame delle altre questioni sollevate dal ricorrente ed il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

La Commissione.

P.Q.M.


in parziale accoglimento del ricorso annulla il fermo amministrativo iscritto al P.R.A. in data 9.3.2007.

Con riferimento al fermo amministrativo iscritto il 18.10.2007 dichiara il proprio difetto di giurisdizione ed assegna il termine di mesi tre per la riassunzione ^{della causa} davanti al giudice ^{ordinario} competente.


Spese compensate.

Padova, 22.5.2012

IL PRESIDENTE




IL RELATORE



COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI PADOVA
E' COPIA AUTENTICA

Padova, li - 3 LUG 2012



IL SEGRETARIO DI SEZIONE

Maria Serena DI GIACOMO

